

ALLEGATO 1

Regole generali di funzionamento del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.

Art. 1 PREMESSA

È costituito il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna previsto dall'art 5 della legge regionale 18 luglio 2014, n.16 "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna".

Art. 2 COMPITI

Il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna ha funzioni propositive e consultive.

Il Comitato scientifico agisce quale supporto tecnico specialistico dell'Assessorato competente.

Art. 3 COMPOSIZIONE

Il Comitato scientifico è costituito da un massimo di cinque componenti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale, previa procedura di avviso pubblico.

Art. 4 DURATA E FUNZIONAMENTO

Il Comitato scientifico resta in carica fino alla scadenza della legislatura vigente al momento del proprio insediamento.

È istituito senza oneri a carico del bilancio regionale.

Nel corso della seduta di insediamento sarà eletto a maggioranza il Presidente.

Le sedute sono valide in presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni del Comitato scientifico sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In caso di parità, prevale il giudizio del componente più anziano oppure del Presidente o di chi ne fa le veci in quella sessione.

I componenti del Comitato non possono essere coinvolti, a nessun titolo e in nessuna forma:

- nelle valutazioni di merito, per quanto riguarda l'istruttoria di approvazione di progetti specifici, se non collettivamente, su espressa richiesta del nucleo di valutazione, e con funzione meramente consultiva;
- nella formulazione, presentazione e attuazione di progetti oggetto di valutazione, pena la decadenza dal ruolo di componente del Comitato medesimo.

Il Comitato viene convocato dall'assessore competente; le sedute possono essere tenute sia in presenza che da remoto e in modalità mista.

Su richiesta dell'Assessore competente, alle riunioni possono partecipare il dirigente e/o funzionari del Settore Patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna.

Possono essere invitati, per opportuni approfondimenti, rappresentanti di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nella salvaguardia e valorizzazione dei dialetti.

Le sedute sono verbalizzate da un segretario individuato fra i funzionari regionali, che svolge altresì funzioni di supporto amministrativo anche per la convocazione delle sedute.

Art. 5 CASI DI DECADENZA DEI COMPONENTI E SOSTITUZIONE

I componenti del Comitato decadono:

- a. alla scadenza della legislatura;
- b. nel caso in cui sia accertato che è stata resa una dichiarazione di contenuto non corrispondente alla realtà, relativamente all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, incorrendo inoltre nelle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- c. per sopravvenute situazioni di incompatibilità, che devono essere tempestivamente comunicate al Settore di riferimento;
- d. per rinuncia;
- e. per coinvolgimento personale, a qualsiasi titolo e in una qualsiasi forma, in caso di progetto ammesso a valutazione, dalla fase di ideazione a quella di eventuale rendicontazione, in ogni caso in cui sia riscontrabile un conflitto di interessi;

Il Comitato scientifico viene rinnovato alla scadenza della legislatura previa pubblicizzazione di avviso.

Possono essere nominati sostituti dei componenti facenti parte il Comitato nei seguenti casi:

- decadenza per uno dei casi suindicati b), c), d) ed e);
- decesso;
- impedimento permanente;

facendo riferimento alla graduatoria approvata ad ogni rinnovo di legislatura. Nell'ipotesi che la graduatoria non sia sufficientemente capiente, il Comitato continuerà ad operare fino alla sua scadenza, purché sia composto da almeno tre componenti: in caso contrario, si provvederà al rinnovo dell'intero Comitato.